

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

**COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO**

COMUNICATO UFFICIALE n° 13 del 12 aprile 2022

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: DIAVOLI ROSSI

Calcio a 11 – TOP JUNIOR – Girone A

Gara: S. Luigi Concorezzo Bianca – Diavoli Rossi del 3 aprile 2022

Provvedimento impugnato: comunicato ufficiale n. 19 del 6 aprile 2022

La società G.S. DIAVOLI ROSSI, nella persona del suo Presidente, impugnava ritualmente il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 19 pubblicato in data 6 aprile 2022, squalificava per nr. 4 gare il giocatore PANIZZI Andrea *“per aver colpito con un calcio (senza conseguenze fisiche) un giocatore avversario non in azione di gioco”*.

La ricorrente sostanzialmente la propria difesa sull’asserita fallace interpretazione – da parte del DDG – di un *“normale contrasto di gioco ... durante il quale i due ragazzi si sono reciprocamente strattonati cadendo entrambi”* e del successivo *“tentativo di divincolarsi dall’intreccio di gambe seguito alla caduta, al fine di rialzarsi prontamente”* che vedevano protagonisti il proprio tesserato (il Panizzi, appunto) e un giocatore avversario.

Su tale presupposto la reclamante richiedeva *“se non un totale annullamento della sanzione, almeno una corposa riduzione della stessa”*.

Attesi il su riportato contenuto dello scritto difensivo in parola e la domanda ivi formulata, acquisiti i documenti ufficiali, si richiedeva il DDG di un supplemento di referto.

L’arbitro di gara, nella richiesta integrazione, confermava la circostanza dell’iniziale caduta di entrambi i contendenti in conseguenza del reciproco strattonamento, episodio occorso lontano dall’azione di gioco e che, come tale, subito attirava la propria attenzione.

Il DDG collocava, però, il calcio rifilato dal Panizzi all’avversario nei momenti appena successivi a quella circostanza, quando entrambi gli avversari si erano già rialzati da terra.

Evidentemente un’azione, quella del Panizzi, *“figlia”* dello scontro appena avuto con il giocatore avversario, che attingeva *“entrambe le gambe”* di quest’ultimo e che certamente veniva percepito dall’avversario - per intensità, contesto e modalità - come volontaria e non casuale, tanto da provocarne il tentativo di reazione, subito spento sul nascere dal DDG: prima fisicamente, quindi con l’esibizione al suo indirizzo di un cartellino giallo.

Alla luce dell’integrazione istruttoria svolta, nella confermata attendibilità privilegiata riservata alla versione resa dal DDG tanto in sede di refertazione di gara che nella successiva integrazione, la tesi difensiva come sopra avanzata dalla ricorrente non può che intendersi priva di fondamento in punto di fatto e di diritto e, come tale, inidonea a determinare una revisione pur anche parziale del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi:

1. respinge il ricorso proposto dalla Società G.S. DIAVOLI ROSSI
2. dispone, conseguentemente, che la tassa reclamo venga trattenuta.

Milano, 12 aprile 2022

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 12 aprile 2022